

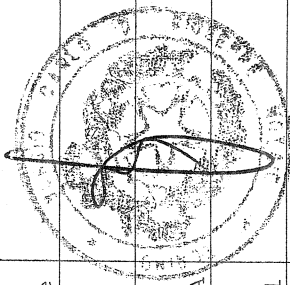
Dott. Carlo BOGGIO**NOTAIO**

Piazza Cavour n. 6/B - 10123 Torino (TO)

Tel. 011.837872 - 8172502 - Fax 011.8125091

e-mail: cboggio@notariato

REPERTORIO NUMERO 116254	RACCOLTA NUMERO 13551
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	
DELL'ASSOCIAZIONE "ALISEO" - ONLUS	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemiladieci, addì 9 (nove) del mese di dicembre, in	REGISTRATO
Torino, nel mio ufficio in Piazza Cavour n. 6/b, alle ore	presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino IV
sedici.	il 15/12/2010
Avanti me, Dottor Carlo BOGGIO Notaio in Torino, iscritto al	al n° 2451
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,	serie 1T
è comparsa la signora:	
BONANATE Maria Pierina, nata a Villeneuve (AO) il giorno 11	
luglio 1940 e residente in Torino, Largo Moncalvo n. 20,	
la quale interviene al presente atto, come la stessa mi	
dichiara, non in proprio bensì quale Presidente	
dell'Associazione "ALISEO" - ONLUS con sede legale in Torino,	
Via Giolitti n. 21, codice fiscale 97523440010, partita IVA	
06960390018, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Torino al	
numero R.E.A. TO-828664, iscritta all'Albo Regionale degli	
Enti Ausiliari - Regione Piemonte con Decreto del Presidente	
di Giunta n. 2382 del 25 giugno 1996, costituita con atto	
pubblico a rogito Notaio Alfredo Restivo di Torino in data 16	
aprile 1987, rep. n. 169572, racc. n. 12053, registrato a	
Torino il 5 maggio 1987 al n. 27717.	
Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono	
certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'Assemblea dei	



Soci della citata Associazione, riunita per questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- modifica dello Statuto dell'Associazione, con particolare riferimento agli articoli numeri 1 (denominazione), 2 (sede sociale), 3 (finalità), 5 (attività dell'associazione), 6 (patrimonio), 8 (soci), 10 (sistema di amministrazione), 11 (riunioni del Consiglio di Amministrazione), 12 (poteri degli amministratori), 14 (assemblea dei soci), 16 (intervento in assemblea dei soci), 18 (quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci), 19 (mezzi finanziari) e 20 (scioglimento);

- deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di Statuto, la comparente signora Bonanate Maria Pierina, nella sua precitata qualità, la quale, dopo aver

CONSTATATO E DATO ATTO

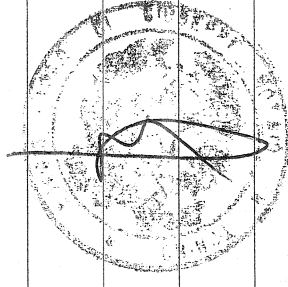
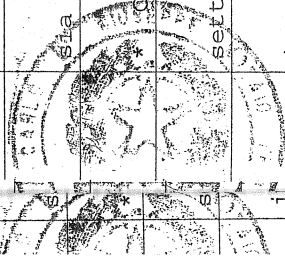
- che sono presenti i soci signori:

* BONANATE Maria Pierina, sopra generalizzata;

* GUGLIELMINOTTI Bruno, nato a Biella il 7 maggio 1939 e residente in Biella, Frazione Favaro, Strada Favaro di là n. 4;

* MARANZANO Giuseppe, nato a Valderice (TP) il 23 settembre 1955 e residente in Torino, Via Albenga n. 11/1;

*	ENRICO Armando, nato a Ceva (CN) il 28 luglio 1936 e residente in Torino, Via Arnaldo da Brescia n. 59;
*	SCARZELLA Giuseppe, nato a Torino il 31 ottobre 1961 e residente in Torino, Via alla Parrocchia n. 16, sia in proprio che in nome e per conto della socia signora:
*	SILVESTRO Anna Maria, nata a Torino il 23 febbraio 1930 e residente in Torino, Corso Moncalieri n. 315/c,
i	in forza di delega scritta conservata negli atti dell'Associazione,
*	DA PRA Mirta, nata a Pieve di Cadore (BL) il 29 dicembre 1958 e residente in Caselette (TO), Via Alpignano n. 112/A,
1	sta in proprio che in nome e per conto del socio signor:
*	GIOTTI Pio Luigi, nato a Pieve di Cadore (BL) il 10 settembre 1945 e residente in Torino, Via Cignaroli n. 1,
i	in forza di delega scritta conservata negli atti dell'Associazione;
d	assente il socio signore FRASSETTO Danilo, nato a Venaria (TO) il 23 marzo 1936 e residente in Torino, Largo Moncalvo n. 20;
-	che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di essa componente Bonanate Maria Pierina, Presidente, del Vice Presidente signora Da Pra Mirta e dei Consiglieri signori Maranzano Giuseppe, Scarzella Giuseppe ed Enrico Armando, assenti giustificati i Consiglieri signori
C	Ciotti Pio Luigi e Scolfaro Beatrice;



- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto;

VERIFICATA

l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quindi, iniziando la trattazione dei detti argomenti, il

Presidente propone agli intervenuti di modificare alcuni

articoli dello Statuto ad oggi vigente, che regola la vita

dell'Associazione, al fine di meglio adattarlo alle esigenze

pratiche e organizzative rilevate durante lo svolgimento

dell'attività dell'Associazione stessa nonché alla sua

condizione giuridica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa

di Utilità Sociale).

Più precisamente, dopo aver esposto gli specifici motivi di

ognuna delle modifiche proposte, sottopone all'esame dei

presenti il nuovo testo degli articoli che si intendono

modificare, che egli legge agli intervenuti e così si riporta:

"Art. 1 - E' costituita l'Associazione "ALISEO - ONLUS".

Essa aderisce alla normativa di cui al D. Lgs. 4 dicembre

1997 n. 460.

L'Associazione si impegna, fin quando le sarà riconosciuta la

relativa qualifica tributaria, ad usare nella denominazione e

in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al

pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

Art. 2 - Essa ha sede legale in Torino, Corso Trapani n. 95/A.

Art. 3 - L'Associazione non ha finalità di lucro ed è apartitica. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Opera in contatto e collegamento con l'Associazione "Gruppo Abele" di Torino di cui condivide i principi ispiratori e la linea operativa.

Art. 5 - Per il conseguimento di tale obiettivo

l'Associazione potrà svolgere, nei limiti di legge,

direttamente o attraverso persone da essa incaricate,

qualsiasi attività che il Consiglio riterrà utile intraprendere. In via esemplificativa e non assoluta, potrà procedere a:

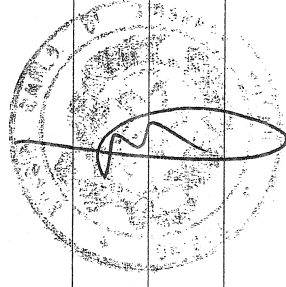
= formare persone e operatori interessati ad intervenire sul problema;

= promuovere campagne di sensibilizzazione e prevenzione e informazione;

= stimolare gli Enti interessati affinché operino delle scelte non emarginanti, individuino alcune soluzioni alternative già da tempo realizzate in proprio;

= realizzare le iniziative rivolte a promuovere condizioni umane ambientali che favoriscano un positivo inserimento nel contesto sociale di codesta persona;

= mettere in atto tutte le iniziative volte a prevenire e



intervenire in tutte le forme che si ritengono opportune sul disagio dovuto all'abuso di sostanze alcoliche. Provvedere alla formazione di operatori adeguati a svolgere i suddetti interventi;

= valorizzare, sostenere e indirizzare la famiglia verso una maggiore presa di coscienza e una più consapevole espressione delle sue responsabilità e potenzialità;

= svolgere direttamente o attraverso persone, associazioni, gruppi o altri da essi incaricati, qualsiasi attività culturale, commerciale o industriale, artigianale, o agricola che il Consiglio riterrà utile intraprendere, nei limiti previsti dalla legge, anche in materia tributaria;

= organizzare comunità alloggio in città e comunità agricole in campagna, assistenza, istruzione di ogni tipo e ad ogni livello;

= raccogliere, acquistare, vendere articoli in genere di abbigliamento nuovi ed usati, materiali da recupero, libri di qualsiasi tipo, articoli di cartoleria e cancelleria, dischi e strumenti musicali, mobili in genere, nuovi ed usati;

= gestire mense, pizzerie, tavole calde e ristoranti;

= organizzare ed esercitare attività agricole e di allevamento in genere, nonché la vendita di prodotti alimentari di propria o altrui produzione;

= produrre e vendere oggetti d'artigianato locale e di qualsiasi provenienza, anche straniera;

= costruire o acquistare immobili necessari per l'esercizio

delle attività del gruppo o da adibire a sede dello stesso o

da utilizzare per qualsiasi attività collaterale che il

Consiglio intendesse svolgere.

Potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie

mobiliari ed immobiliari utili per il conseguimento delle

proprie finalità, purché consentite dalla attuale e futura

legislazione.

Art. 6 - Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà

dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze

di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di

utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

durante la vita dell'organizzazione, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o

siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge,

statuto o regolamento facciano parte della medesima ed

unitaria struttura.

Art. 8 - Sono soci le persone od Enti che verranno ammessi

dal Consiglio. Possono far parte dell'Associazione tutte le

persone fisiche senza pregiudiziale alcuna purché chiedano di

collaborare e diano garanzie di continuità, di

collaborazione, di accettazione delle finalità e dei metodi propri dell'Associazione.

Fermi restando i diritti e doveri dei singoli soci, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Art. 10 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a dodici, di volta in volta fissato dall'Assemblea. Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea eleggerà il Presidente ed i membri del Consiglio.

Il Consiglio eleggerà nel suo seno, e tra i suoi membri, il Tesoriere.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il

Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dalla persona eletta dal Consiglio.

Art. 12 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Può nominare al suo interno dei Consiglieri cui delegare proprie attribuzioni, con poteri di rappresentanza verso i terzi per le materie delegate, determinando all'atto della nomina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non potrà essere oggetto di delega la redazione annuale del bilancio consuntivo o preventivo.

Art. 14 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, anche a mezzo fax o per

posta elettronica o mediante affissione nell'Albo
dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente
l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello
fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da
almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 C.C..

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede
sociale, purché nell'ambito della Regione Piemonte.

Ogni associato, persona fisica o giuridica, dispone di un
solo voto.

Art. 16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti
gli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati
anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per
l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a
responsabilità di consiglieri.

Ogni socio può rappresentare non più di due soci.

Il socio che non partecipa di persona, senza giustificato
motivo, a due assemblee dei soci, viene considerato decaduto.

Art. 18 - Le Assemblee sono validamente costituite e
deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 C.C..

Per la validità delle loro costituzioni, in prima
convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà
degli associati, e le deliberazioni sono prese a maggioranza

di voti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide

qualunque sia il numero degli intervenuti, e deliberano sempre a maggioranza dei voti. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto in sede di Assemblea straordinaria, sarà tuttavia necessaria la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

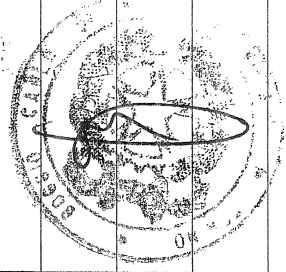
Art. 19 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) da donazioni, lasciti, eredità, legati e contributi da Stato, Comuni, Province e Regioni, Banche, Enti e Privati;

b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori; delibererà inoltre in ordine alla devoluzione del patrimonio. Gli eventuali fondi o patrimoni residui dovranno essere destinati a Enti, Gruppi, Associazioni, Cooperative o comunque organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità sociali, culturali o fini analoghi a quelli dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge."

Le modifiche così proposte risultano dallo Statuto che, nella sua nuova versione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, viene letto ed illustrato ai presenti da



parte del Presidente, Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avuta dal comparente.

Dopo esauriente discussione, nessuno più chiedendo la parola, l'Assemblea, con voto palese per alzata di mano, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1) di approvare le modifiche sopra proposte dal Presidente agli articoli dello Statuto numeri 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19 et 20, secondo il testo da lui letto ed illustrato ai presenti, sopra riportato;

2) di approvare, articolo per articolo e quindi nel suo complesso, la nuova versione dello Statuto dell'Associazione,

come sopra letto ed illustrato dal Presidente ed allegato al presente atto sotto la lettera "A", contenente le singole modifiche sopra deliberate;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato e per espletare i relativi adempimenti.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore sedici e minuti quaranta.

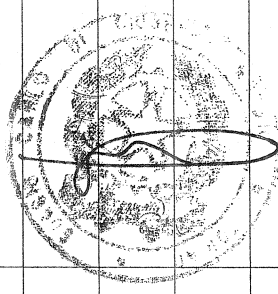
Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto,
scritto in parte da me, in parte da persona a me fida ed in
parte dattiloscritto con mezzo meccanico a' sensi di legge,
su facciate quindici circa di quattro fogli, che leggo alla
comparsa la quale approva e meco in conferma si sottoscrive
alle ore sedici e minuti quaranta.

In originale firmato

Maria Pierina Bonanate

Carlo Boggio Notaio





FACCIATA ANNULATA

Allegato "A" al repertorio numero 116254/13551

STATUTO

Art. 1 - E' costituita l'Associazione "ALISEO - ONLUS".

Essa aderisce alla normativa di cui al D. Lgs. 4 dicembre

1997 n. 460.

L'Associazione si impegna, fin quando le sarà riconosciuta la

relativa qualifica tributaria, ad usare nella denominazione e

in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al

pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di uti-

lità sociale" o l'acronimo ONLUS.

Art. 2 - Essa ha sede legale in Torino, Corso Trapani n. 95/A.

Art. 3 - L'Associazione non ha finalità di lucro ed è aparti-

tica. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà socia-

le. Opera in contatto e collegamento con l'Associazione

"Gruppo Abele" di Torino di cui condivide i principi ispira-

tori e la linea operativa.

Art. 4 - L'Associazione ha lo scopo di: operare con le perso-

ne e le famiglie che vivono situazioni di disagio dovute

all'abuso di sostanze alcoliche, e di intervenire nel conte-

sto socio-ambientale con modalità preventive, curative, ria-

bitative.

Art. 5 - Per il conseguimento di tale obiettivo l'Associazione

ne potrà svolgere, nei limiti di legge, direttamente o attra-

verso persone da essa incaricate, qualsiasi attività che il

Consiglio riterrà utile intraprendere. In via esemplificativa

e non assoluta, potrà procedere a:

= formare persone e operatori interessati ad intervenire sul problema;

= promuovere campagne di sensibilizzazione e prevenzione e informazione;

= stimolare gli Enti interessati affinché operino delle scelte non emarginanti, individuino alcune soluzioni alternative già da tempo realizzate in proprio;

= realizzare le iniziative rivolte a promuovere condizioni umane ambientali che favoriscano un positivo inserimento nel contesto sociale di codesta persona;

= mettere in atto tutte le iniziative volte a prevenire e intervenire in tutte le forme che si ritengono opportune sul disagio dovuto all'abuso di sostanze alcoliche. Provvedere alla formazione di operatori adeguati a svolgere i suddetti interventi;

= valorizzare, sostenere e indirizzare la famiglia verso una maggiore presa di coscienza e una più consapevole espressione delle sue responsabilità e potenzialità;

= svolgere direttamente o attraverso persone, associazioni, gruppi o altri da essi incaricati, qualsiasi attività culturale, commerciale o industriale, artigianale, o agricola che il Consiglio riterrà utile intraprendere, nei limiti previsti dalla legge, anche in materia tributaria;

= organizzare comunità alloggio in città e comunità agricole

in campagna, assistenza, istruzione di ogni tipo e ad ogni livello;

= raccogliere, acquistare, vendere articoli in genere di abbigliamento nuovi ed usati, materiali da recupero, libri di qualsiasi tipo, articoli di cartoleria e cancelleria, dischi e strumenti musicali, mobili in genere, nuovi ed usati;
= gestire mense, pizzerie, tavole calde e ristoranti;
= organizzare ed esercitare attività agricole e di allevamento in genere, nonché la vendita di prodotti alimentari di propria o altrui produzione;

= produrre e vendere oggetti d'artigianato locale e di qualsiasi provenienza, anche straniera;
costruire o acquistare immobili necessari per l'esercizio delle attività del gruppo o da adibire a sede dello stesso o da utilizzare per qualsiasi attività collaterale che il Consiglio intendesse svolgere.

Potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie mobiliari ed immobiliari utili per il conseguimento delle proprie finalità, purché consentite dalla attuale e futura legislazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 6 - Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le ecce-

denze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 7 - L'esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 8 - Sono soci le persone od Enti che verranno ammessi dal Consiglio. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza pregiudiziale alcuna purché chiedano di collaborare e diano garanzie di continuità, di collaborazione, di accettazione delle finalità e dei metodi propri dell'Associazione.

Fermi restando i diritti e doveri dei singoli soci, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita

associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Art. 9 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o espulsione.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a dodici, di volta in volta fissato dall'Assemblea. Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea eleggerà il Presidente ed i membri del Consiglio.

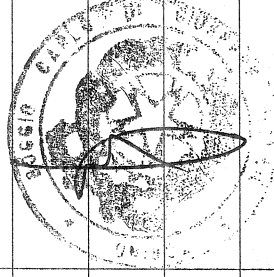
Il Consiglio eleggerà nel suo seno, e tra i suoi membri, il

Tesoriere.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preven-



tivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dalla persona eletta dal Consiglio.

Art. 12 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Può nominare al suo interno dei Consiglieri cui delegare proprie attribuzioni, con poteri di rappresentanza verso i terzi, per le materie delegate, determinando all'atto della nomina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non potrà essere oggetto di delega la redazione annuale del bilancio consuntivo o preventivo.

Art. 13 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 14 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio

almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, anche a mezzo fax o per posta elettronica o mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 C.C..

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito della Regione Piemonte.

Ogni associato, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto.

Art. 15 - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio d'amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.

Art. 16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Ogni socio può rappresentare non più di due soci.

Il socio che non partecipa di persona, senza giustificato mo-

tivo, a due assemblee dei soci, viene considerato decaduto.

Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare le regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Alle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 C.C..

Per la validità delle loro costituzioni, in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, e deliberano sempre a maggioranza dei voti. Per le delibere concernenti le modifiche

che allo Statuto in sede di Assemblea straordinaria, sarà tuttavia necessaria la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da donazioni, lasciti, eredità, legati e contributi da Stato, Comuni, Province e Regioni, Banche, Enti e Privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

SCIoglimento

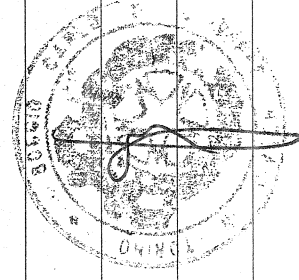
Art. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori; delibererà inoltre in ordine alla devoluzione del patrimonio. Gli eventuali fondi o patrimoni residui dovranno essere destinati a Enti, Gruppi, Associazioni, Cooperative o comunque organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità sociali, culturali o fini analoghi a quelli dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

CONtROVERSIE

Art. 21 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

In originale firmato

Maria Pierina Bonanate



Carlo Boggio Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONTENUTA IN NUMERO
Sede FOGLI -- DEBITAMENTE FIRMAT'

SI RILASCI PER USO **CONSENTITO DALLA LEGGE**

TORINO, li **7 FEBBRAIO 2011**

